



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di laurea in  
Consulente del Lavoro  
A.A. 2023/2024

La sicurezza sul lavoro nei cantieri edili

Relatore  
Prof.ssa Bertocco Silvia

Laureando  
Pincin Edoardo



# INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>1</b>
 <b>CAPITOLO PRIMO</b>	
<b><i>I PROTAGONISTI DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO: IL MODELLO QUADRIPARTITO</i></b> <b>.....</b>	<b>3</b>
1.1 Il principio di effettività:presupposto per la definizione della responsabilità .....	3
1.2 La delega di funzioni.....	5
1.3 Datore di lavoro .....	8
1.4 Dirigente .....	10
1.5 Preposto .....	11
1.6 Lavoratore.....	12
 <b>CAPITOLO SECONDO</b>	
<b><i>CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.....</i></b>	<b>15</b>
2.1. Definizione, inquadramento normativo e campo di applicazione del Titolo IV .....	15
2.2 Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: motivi di una specifica disciplina.....	17
 <b>CAPITOLO TERZO</b>	
<b><i>GLI ATTORI DEL MODELLO QUADRIPARTITO NELLA DISCIPLINA DEI CANTIERI</i></b> <b><i>TEMPORANEI O MOBILI .....</i></b>	<b>20</b>
3.1 Premessa .....	20
3.2 Il Committente e il Responsabile dei lavori .....	22
3.2.1 Definizione .....	22
3.2.2 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.....	23
3.2.3 Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori .....	25
3.3 I coordinatori per la sicurezza.....	28
3.3.1 Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) .....	28
3.3.2 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).....	30
3.4 L'impresa affidataria, l'impresa esecutrice ed il lavoratore autonomo .....	32
3.4.1 L'impresa affidataria e l'impresa esecutrice .....	32
3.4.2 Il lavoratore autonomo.....	33

## ***CAPITOLO QUARTO***

<b><i>PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA IN UN CANTIERE .....</i></b>	<b>35</b>
4.1 La notifica preliminare.....	35
4.2 Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) .....	37
4.2.1. Rapporto tra il PSC e il DUVRI.....	41
4.3 Il piano operativo di sicurezza (POS) .....	43
4.4 Il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e il nuovo documento di indirizzo alla progettazione (DIP) .....	46
4.5 Il fascicolo dell'opera (FO) .....	48
4.6 I modelli semplificati - Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 .....	50
<b><i>CONCLUSIONI.....</i></b>	<b>52</b>
<b><i>BIBLIOGRAFIA</i></b>	
<b><i>SITOGRAFIA</i></b>	

# INTRODUZIONE

Nel corso dei secoli l'attività lavorativa è stata sempre centrale nella vita dell'uomo, ma con il passare del tempo è radicalmente cambiata sotto molti punti di vista. Uno dei principali aspetti di cambiamento è sicuramente quello legato alla sicurezza sul lavoro.

Fino alla seconda metà del '800 infortuni sul lavoro e malattie professionali non erano state considerevolmente oggetto di attenzione del legislatore, ma inevitabilmente con il crescente sviluppo del settore industriale e conseguentemente anche del numero di infortuni e malattie professionali, la classe operaia iniziò a rivendicare maggiori tutele e la sicurezza sul lavoro ha acquisito nel corso degli anni rilevante importanza nel panorama nazionale e non solo, arrivando ad essere un aspetto fondamentale all'interno di ogni azienda ed organizzazione.

Il legislatore italiano regola attualmente le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro principalmente attraverso l'art. 2087 c.c. e il "Testo unico salute e sicurezza sul lavoro", emanato con il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, la cui versione attuale è frutto dell'importante intervento correttivo ed integrativo apportato con il D.lgs. 106/2009 e più di recente con la L.215/2021. L'ordinamento vigente deriva però da un'evoluzione storica che vede il suo inizio nella seconda metà del XIX secolo con la Legge 80/1898 e il Regio Decreto 18 giugno 1899 contenenti diverse disposizioni per la garanzia della prevenzione in ambito infortunistico. Durante il '900 si sono succeduti una serie di interventi del legislatore in materia - tra cui ritroviamo l'art. 2087 c.c. e un gruppo di decreti, quali il D.P.R. 547/55, il D.P.R. 164/56 e il D.P.R. 306/56, soprattutto a carattere tecnico prescrittivo - fino ad arrivare alla Legge 20 maggio 1970, n.300, che all'articolo 9 sanciva la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, riconoscendo il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Alla fine degli anni '80 anche l'Italia si trovò a dovere dare attuazione alle direttive settoriali del Consiglio europeo, precedute da alcuni significativi interventi della Comunità europea Carbone e Acciaio (CECA) sin dal 1967, che trovano ampio riscontro nella direttiva 89/391/CEE. Come sopra ricordato l'attuale sistema normativo si incentra sull'art. 2087 c.c. e sul "Testo unico", D.lgs. 81/2008, il quale, nel suo insieme, consta di 306 articoli e 51 allegati tecnici, divisi in

13 Titoli che hanno armonizzato, razionalizzato e coordinato la massa di disposizioni legislative che durante mezzo secolo si erano affastellate rendendo incerta l'applicazione puntuale delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'oggetto specifico del presente studio riguarda la disciplina dei cantieri edili (contenuta nel Titolo IV del T.U.S.L.) i quali rappresentano un settore di attività che espone i lavoratori ad un rischio molto elevato e presenta un tasso di mortalità altissimo, ma allo stesso tempo costituisce una materia non adeguatamente analizzata e discussa.

L'idea di questo lavoro nasce, infatti, con l'intento di fornire al lettore un quadro generale sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili cercando di rendere quanto più chiara e semplice una materia complessa e tecnica come questa.

L'elaborato è strutturato in quattro parti. Nel primo capitolo si cerca di dare una panoramica su alcuni principi (principio di effettività) ed istituti (delega di funzioni) fondamentali nell'ambito della sicurezza sul lavoro ed anche su quelli che sono i soggetti appartenenti al "modello quadripartito" in generale (datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore), esaminandone relativi obblighi e funzioni.

Attraverso il secondo capitolo viene introdotto il tema dei cantieri temporanei o mobili, fornendo ed individuando, per prima cosa, la definizione e il campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81 del 2008 e, successivamente analizzando i motivi per cui richiedono una disciplina ad hoc.

Lo studio prosegue nel terzo capitolo in cui si va ad analizzare le figure del "modello quadripartito" inserite all'interno della disciplina dei cantieri: il committente, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE), l'impresa affidataria, l'impresa esecutrice e il lavoratore autonomo. Per ciascuno di tali soggetti sono stati analizzati, anche attraverso l'aiuto di alcuni insegnamenti della giurisprudenza, funzioni, obblighi, responsabilità ed eventuali sanzioni.

Il quarto capitolo, infine, è dedicato alla pianificazione della sicurezza in un cantiere. Sono, dunque, stati presi in esame alcuni adempimenti e piani di sicurezza senza cui un cantiere non potrebbe dirsi realmente sicuro: la notifica preliminare, il piano di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di sicurezza, il piano sostitutivo di sicurezza e il fascicolo dell'opera.

# CAPITOLO PRIMO

## I PROTAGONISTI DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO: IL MODELLO QUADRIPARTITO

### 1.1 Il principio di effettività: presupposto per la definizione della responsabilità

Per garantire la massima efficacia nella tutela della sicurezza, la normativa ha mirato a responsabilizzare non solo l'imprenditore-datore di lavoro, definito secondo i criteri del diritto civile, ma anche una serie di soggetti ad esso connessi, fino a includere gli stessi destinatari delle misure di prevenzione. È stato riconosciuto che, per assicurare un elevato livello di protezione, è fondamentale il contributo di tutti coloro che operano nei luoghi di lavoro<sup>1</sup>, essendo il dovere di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro un vincolo "*condiviso e concorrente*"<sup>2</sup>.

Questo assunto trova conferma nell'art. 299 D.lgs. 81/2008<sup>3</sup>, nel quale si afferma che le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto "*gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti*". A supporto di quanto detto ci sono numerosi e consolidati

---

<sup>1</sup> La dir. 89/391/CEE prevedeva che «*per garantire un miglior livello di protezione, è necessario che i lavoratori e/o i loro rappresentanti siano informati circa i rischi per la sicurezza e la salute e circa le misure occorrenti per ridurre o sopprimere questi rischi; che è inoltre indispensabile che essi siano in grado di contribuire, con una partecipazione equilibrata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, all'adozione delle necessarie misure di protezione*».

<sup>2</sup> F. BACCHINI, in "Il "testo unico" e le misure di salute e sicurezza in edilizia", Parte I, prima edizione, 2012, Padova, cit. p. 27

<sup>3</sup> Cita testualmente l'art. 299, d.lgs. 81/2008: «*le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti*». Il riferimento è alle posizioni di garanzia dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.

orientamenti della giurisprudenza<sup>4</sup> che chiariscono come il principio di effettività garantisca che la responsabilità per la sicurezza sul lavoro non può essere elusa tramite mere formalità burocratiche o deleghe superficiali, ma debba essere assunta da coloro che effettivamente gestiscono e controllano l'ambiente di lavoro e le relative condizioni di sicurezza.

Il principio di effettività si articola attorno a diversi aspetti fondamentali. In primo luogo, si evidenzia l'importanza dell'esercizio dei poteri decisionali e di spesa: coloro che, nella pratica, esercitano tali poteri in relazione all'organizzazione del lavoro e alla sicurezza sono considerati, ai fini della responsabilità giuridica, datori di lavoro, a prescindere dalla qualifica formale ricoperta.

In secondo luogo, si delinea la responsabilità di garanzia del datore di lavoro, la quale impone un obbligo non solo di proteggere l'incolumità fisica dei lavoratori, ma anche di adottare tutte le misure necessarie per garantire la loro sicurezza. Questo implica un'attività di predisposizione, attuazione e vigilanza delle misure di sicurezza stabilite. Un elemento di rilievo è la clausola di equivalenza<sup>5</sup> che, come stabilito dall'articolo 299 del D.Lgs. 81 del 2008, estende le responsabilità in materia di sicurezza anche a quei soggetti che, pur non avendo ricevuto un'investitura formale, svolgono di fatto le funzioni proprie del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.

---

<sup>4</sup> Si vedano in tal senso, Cassazione penale, Sez. III, 31 agosto 2018, n. 39324 - Posizioni di garanzia nelle strutture complesse, l'individuazione dei destinatari degli obblighi di sicurezza deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, ma sulle funzioni in concreto esercitate *“In base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro (e, similmente, del dirigente o del preposto) mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto [...] sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale”* e Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza n. 22079 del 20 febbraio 2019, Cavallari, Rv. 276265, che evidenzia come la responsabilità per la sicurezza sul lavoro dipenda dall'effettivo esercizio dei poteri da parte di datore di lavoro, dirigente o preposto.

<sup>5</sup> Si veda in tal senso Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 10704 del 19 marzo 2012 - Pres. Sirena *“l'art. 299 D.lgs. 81/2008 stabilisce che le posizioni di garanzia riguardanti il titolare del rapporto di lavoro, il dirigente ed il preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ora richiamati, e che la disposizione in commento ha formalizzato la clausola di equivalenza, che risultava da anni utilizzata in sede giurisprudenziale, nella individuazione dei soggetti in concreto destinatari della normativa antinfortunistica e quindi possibili responsabili delle relative violazioni”*, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer.

Possiamo per questo dire che il principio di effettività si fonda sull'idea che è la sostanza delle funzioni esercitate a prevalere sulla forma della qualifica attribuita. Pertanto, l'individuazione dei soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro deve essere basata sulle funzioni effettivamente svolte, piuttosto che sulla mera posizione formale occupata nell'organigramma aziendale.

Dunque, resta solo da capire che le figure chiamate dalla legge ad assumere posizioni di garanzia in materia di sicurezza possono essere molteplici all'interno della stessa impresa, andando a creare la cosiddetta “codatorialità” come risposta “*all'esigenza di definire nuove modalità di imputazione della responsabilità datoriale nei casi in cui, data la complessità dei modelli produttivi, il potere imprenditoriale risulta disperso e diffuso, onde la necessità di superare il tradizionale rapporto binario lavoratore / datore di lavoro*”<sup>6</sup>.

I soggetti chiave che il D.lgs. 81/2008 responsabilizza ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono racchiusi in quello che è definito “modello quadripartito”: datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore.

## **1.2 La delega di funzioni**

All'art 16 del D.lgs. 81 del 2008 si deve l'espressa previsione di una regola generale di distribuzione dei compiti prevenzionistici. In riferimento al settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, e secondo quanto stabilito dall'art.16 del D.lgs. 81 del 2008, la delega di funzioni è l'atto (unilaterale recettizio) con il quale il datore di lavoro (delegante) e lui soltanto, devolve volontariamente poteri decisionali e di spesa, ossia poteri di organizzazione, gestione, vigilanza, di sua prerogativa, ad un soggetto (o a più soggetti), il delegato, che, conseguentemente, subentra, entro i limiti della devoluzione di cui sopra, nell'adempimento degli obblighi antinfortunistici e nella posizione di garanzia del delegante; *conditio sine qua non* perché essa risulti applicabile è che promani dal datore di lavoro, siccome individuato ex art.2, lett. b) del d.lgs. n.81/2008<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> “L'individuazione del datore di lavoro: aspetti normativi e casi concreti”, a cura di avv. Carolina Valentino, [puntosicuro.it](http://puntosicuro.it)

<sup>7</sup> F. BACCHINI, in “il “testo unico” e le misure di salute e sicurezza in edilizia, Parte I, prima edizione, p. 33

La delega di funzioni si presenta pertanto come un istituto attraverso cui il datore di lavoro può affidare a soggetti terzi<sup>8</sup>, in ogni caso forniti della necessaria ed adeguata competenza ed esperienza professionale, doveri, poteri nonché responsabilità in modo tale da poter applicare più facilmente il rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La disciplina di cui all'articolo 16 del D.lgs. 81 del 2008, nonostante non vada a definire in concreto cosa sia la delega, ha il pregio di porre un punto fermo sia sui requisiti di validità, sia sullo spettro di efficacia della delega di funzioni.

Esaminiamo ora i requisiti sia di natura formale che sostanziale previsti dal primo comma dell'art. 16 Dlgs. 81 del 2008. Alla *lett. a)*<sup>9</sup> si risolve la questione relativa alla forma della delega prescrivendo sia l'atto scritto sia la data certa<sup>10</sup>.

Le successive *lett. b), c) e d)* stabiliscono “*che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (lett. b), che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (lett. c), che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate*”. Preziose, in tal senso, sono alcune pronunce della Corte Suprema: “*la delega deve essere certa e specifica e rilasciata a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza individuato e investito del suo ruolo con modalità rigorose*”<sup>11</sup>, “*in ogni caso il trasferimento del ruolo di garante deve essere accompagnato dal contestuale trasferimento di pieni poteri di governo,*

---

<sup>8</sup> L'art. 16 D.lgs. 81/2008 non richiede che il soggetto delegato sia un dipendente dell'azienda. Resta, quindi, valido l'insegnamento giurisprudenziale al riguardo: Cassazione penale, sez. IV - sentenza n. 66133 del 16 febbraio 2009 - Pres. Mocali “*Non vi è alcun impedimento normativo che il datore di lavoro possa delegare una persona esterna all'azienda le sue funzioni in materia di prevenzione e sicurezza*”; nonché Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 8620 del 27 febbraio 2008, Pres. Brusco “*il datore di lavoro può legittimamente ricorrere alla delega conferendola a soggetti esterni all'impresa*”, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer.

<sup>9</sup> Lett. a) art. 16 Dlgs 81/2008, testualmente “*che essa risulti da atto scritto recante data certa*”

<sup>10</sup> In tal senso si veda Cassazione penale, sez. IV - sentenza 31575 dell'8 agosto 2011 - Pres. Marzano “*La delega deve essere effettuata con modalità rigorose, con atto scritto avente data certa*”, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer.

<sup>11</sup> Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 37563 del 13 settembre 2013 - Pres. Squassoni, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer.

*gestione, amministrazione, disposizione, nonché delle risorse economiche occorrenti*<sup>12</sup>, “*l’atto di delega deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento*”<sup>13</sup> e “*la delega di funzioni richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombeni attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate*”<sup>14</sup>.

Il requisito della *lett. e)*, infine, prevede “*che la delega sia accettata dal delegato per iscritto*”, differenziandola così dal conferimento d’incarico.

Il secondo comma dell’art. 16 del D.lgs. 81 del 2008 stabilisce che “*alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità*”, intendendo che venga comunicata attraverso un mezzo che assicuri una conoscenza sufficientemente ampia del trasferimento di funzioni e che questa comunicazione avvenga nel modo più celere possibile.

La delega, da un lato, crea una nuova ed autonoma posizione di garanzia in capo al delegato, dall’altro, non libera del tutto il datore di lavoro delegato su cui permane un più ampio obbligo di vigilanza che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 16 del D.lgs. 81 del 2008 (così modificato dall’intervento correttivo del D.lgs. 106 del 2009), “*si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4*”.

Sempre a seguito del D.lgs. 106 del 2009, il legislatore ha introdotto l’istituto della subdelega di funzioni, ossia il nuovo comma 3-bis, con il quale viene attribuita al soggetto delegato la possibilità, previa intesa con il datore di lavoro, di delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 16. Il secondo periodo del comma 3-bis stabilisce che “*la delega di funzioni di cui al primo periodo*

---

<sup>12</sup> Cassazione penale, sez. IV sentenza n. 46446 del 30 novembre 2012 - Pres. Brusco, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer.

<sup>13</sup> Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 2694 del 23 gennaio 2012 - Pres. De Maio, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer.

<sup>14</sup> Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 7691 del 25 febbraio 2010 - Pres. Marzano, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer.

*non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite”, e per porre un limite alla potenzialmente ininterrotta traslazione della responsabilità antinfortunistica<sup>15</sup>, l'ultimo periodo sancisce che “il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”.*

Infine, è importante sottolineare che il campo di applicazione dell'art. 16 del D.lgs. 81 del 2008 è circoscritto, come vedremo in seguito, dall'art. 17 del D.lgs. 81 del 2008, che esclude la delegabilità di alcune attività che il datore di lavoro è tenuto a svolgere in prima persona. Queste eccezioni sono individuate nella valutazione relativa a tutti i rischi connessi all'attività di impresa e nella redazione del relativo documento, e nella designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

### **1.3 Datore di lavoro**

Secondo la definizione di cui all'art. 2, c.1, lett. b), del D.lgs. 81 del 2008, per datore di lavoro bisogna intendere *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”<sup>16</sup>.*

Da questa definizione, che distingue tra datore di lavoro privato e pubblico tenendo conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, emerge come il datore di lavoro sia il primo e

---

<sup>15</sup> F. BACCHINI, in “Il “testo unico” e le misure di salute e sicurezza in edilizia”, cit. p. 43

<sup>16</sup> Cita testualmente art. 2, lett. b), D.lgs 81/2008

principale destinatario degli obblighi di sicurezza e salute in azienda e ciò in quanto detentore dei poteri decisionali e di spesa, organizzatore del processo produttivo e dell'attività lavorativa ad esso necessaria. Nell'art. 17 del D.lgs 81 del 2008 sono indicati gli obblighi posti unicamente in capo al datore di lavoro e da esso non delegabili, si tratta di attività del cui adempimento risponderà sempre il datore di lavoro, in quanto il legislatore ritiene tali obblighi indissolubilmente connessi alla stessa attività aziendale e, perciò, indelegabili poiché questi adempimenti sono ritenuti espressione del potere - dovere dell'imprenditore di organizzare l'azienda in modo adeguato alla salvaguardia degli interessi di terzi<sup>17</sup>. L'art. 17 si compone di due sole previsioni, aventi carattere primario nel sistema di prevenzione: il datore di lavoro non può delegare l'obbligo di adempiere alla valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e l'elaborazione del relativo documento di valutazione dei rischi (DVR) e non può delegare la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Nel successivo art. 18, invece, sono elencati gli obblighi di datore di lavoro e dirigenti che possono anche essere delegati: si tratta di funzioni operative<sup>18</sup> la cui effettiva esecuzione può essere trasferita in capo a soggetti terzi, ma su cui comunque il datore di lavoro avrà il compito di vigilare.

---

<sup>17</sup> F. BACCHINI, in "Il "testo unico" e le misure di salute e sicurezza in edilizia", cit. p. 37

<sup>18</sup> Riporto alcune tra le più importanti "funzioni operative" previste dall'art. 18: lett. a) nomina del medico competente; lett. d) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale; lett. i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; lett. l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; lett. q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

## **1.4 Dirigente**

Se la figura del datore di lavoro è necessaria e fondamentale, quella del dirigente è una figura eventuale che si riscontra generalmente nelle aziende di medio - grandi dimensioni dove il datore di lavoro non riesce da solo a dirigere e sorvegliare il lavoro svolto dai lavoratori.

L'articolo 2, comma 1, lett. d) del D.lgs. 81 del 2008, introduce la definizione di dirigente quale *“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*<sup>19</sup>.

È importante sottolineare come questa definizione di dirigente si discosti da quella di tipo privatistico contenuta all'art. 2095 del codice civile, la quale rileva al solo fine di determinare il trattamento economico, normativo e contrattuale e non al fine di determinare la responsabilità penale per violazioni delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono causa di infortuni.

Il dirigente, quindi, rappresenta l'alter ego<sup>20</sup> del datore di lavoro, è il soggetto che provvede ad attuare i programmi produttivi e gestionali stabiliti dagli organi di vertice dell'ente, impartendo ordini, esercitando la necessaria vigilanza sul personale gerarchicamente sottoposto ed essendo quasi sempre coinvolto in decisioni che incidono nel settore della salute e sicurezza del lavoro. Al dirigente vengono assegnati dal D.lgs. 81 del 2008 sostanzialmente tutti gli obblighi di sicurezza e salute sul lavoro elencati, come detto in precedenza, nell'art.18, ma sarà sempre il datore di lavoro, attraverso il conferimento di deleghe, a definire quante e quali attribuzioni e relative responsabilità verranno affidate a ciascun dirigente.

Al dirigente possono pertanto essere attribuite prerogative gerarchico funzionali di natura organizzativa, da perseguire mediante l'esercizio di poteri decisionali e gestionali, ma anche eventualmente di spesa, che si concretizzano nell'obbligo di adottare, controllare e aggiornare

---

<sup>19</sup> Cita testualmente art. 2, lett d), D.lgs. 81/2008

<sup>20</sup> Così definito da Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 22615 del 5 giugno 2008, pres. Iacopino, (riferendosi ai dirigenti) “essi rappresentano, dunque, l'alter ego del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti”, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello.

tutte le misure preventive e protettive presenti all'interno del documento di valutazione dei rischi.

### **1.5 Preposto**

Quella del preposto è una figura professionale che fino all'intervento del D.lgs. 81 del 2008 non trovava una precisa definizione. Risulta essenziale, dunque, la definizione che ci viene fornita dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. 81 del 2008 che identifica il preposto come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*<sup>21</sup>.

Il preposto è colui che effettua un'attività di supervisione del lavoro, fornendo le necessarie istruzioni ai lavoratori, impartendo ordini ai lavoratori ed esigendone l'esecuzione, affinché vengano rispettate le dovute misure di sicurezza e vengano utilizzati in modo conforme i mezzi di protezioni individuali e collettivi. Si pensi alle figure di caporeparto o capocantiere, tutte rientranti nella definizione di preposto. Il preposto collabora, inoltre, con il datore di lavoro e con il dirigente, segnalando le carenze che riscontra nella predisposizione delle cautele e dei presidi prevenzionistici.

All'art. 19 del D.lgs. 81 del 2008 vengono individuati gli obblighi che sono previsti in capo al preposto. È loro compito sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori non solo dei loro obblighi di legge, ma anche delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; devono, inoltre, verificare gli accessi nei luoghi di lavoro specialmente nelle zone soggette a particolari rischi, informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave circa il rischio stesso e astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.

Nel dicembre del 2021 è entrata in vigore la L. n. 215/2021 “recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro”, con cui il legislatore è intervenuto sulla figura del preposto, prevedendo nuovi obblighi. A seguito della L. n. 215/2021 il preposto ha

---

<sup>21</sup> Cita testualmente art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. 81/2008

il nuovo obbligo di intervenire qualora rilevasse “*comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale*” e dovrà sospendere l’attività del lavoratore, informando i superiori, “*in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite*” o qualora rilevasse delle anomalie “*dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza*”.

La L. n. 215/2021 è intervenuta introducendo anche all’art. 18 D.lgs. 81 del 2008 l’obbligo per il datore di lavoro e il dirigente di “*individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19*”.

## **1.6 Lavoratore**

Da sempre il lavoratore rientra tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza, ma è solo a partire dagli anni ’80, ossia da quando sono state previste dal Codice penale sanzioni a suo carico, che da creditore/destinatario è diventato anche debitore di sicurezza. D’altronde è semplice immaginare il perché anche egli rientri tra le figure attive del sistema prevenzionistico: il lavoratore è colui che più di tutti si trova a contatto con ambienti e macchinari di lavoro e, proprio per questo, oltre che essere semplice beneficiario delle previsioni, deve partecipare attivamente collaborando alla realizzazione del sistema di sicurezza. Ciò, per assicurare una migliore tutela e sicurezza dei lavoratori e per raggiungere l’obiettivo della tutela della “sicurezza” globale<sup>22</sup>.

All’art. 2, comma 1, lett a) del D.lgs. 81 del 2008 troviamo definito il lavoratore come la “*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza*

---

<sup>22</sup> MARTINELLI M., L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, in I Working papers di Olympus, 2011, 9.

*retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...”<sup>23</sup>.*

L'art. 20 del D.lgs. 81 del 2008 contiene gli obblighi posti in capo ai lavoratori. Al comma 1 di questo articolo è stabilito il generale obbligo secondo cui *“ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*. Il concetto del *prendersi cura* che emerge da questo comma, dal contenuto ampio e non tipizzato<sup>24</sup>, non si limita al rispetto degli ordini e delle normative imposte dal datore di lavoro, ma si riferisce ad un più ampio dovere del lavoratore di essere consapevole del proprio comportamento e di adattarlo in base alla situazione; il lavoratore deve, quindi, lavorare con cura, consapevolezza e impegno nella prevenzione, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria ed altrui sicurezza<sup>25</sup>. Il secondo comma, invece, presenta un lungo elenco di obblighi a carico del lavoratore che specificano il generale dovere di *prendersi cura* di cui al comma 1.

Ad esempio, di sicuro rilievo sono le lettere a) e b) che prevedono rispettivamente che il lavoratore deve *“contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”*

---

<sup>23</sup> Da questa definizione, tratta dall'art. 2, comma 1, lett a) del D.lgs. 81 del 2008, risulta come il legislatore voglia estendere ulteriormente il fronte dei soggetti tutelati dalle norme di sicurezza e ampliare il concetto di lavoratore, infatti al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del c.c.; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 L. n. 196/1997 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazioni professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari dei Vigili del fuoco e della protezione civile.

<sup>24</sup> MARTINELLI M., “L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro”, in I Working papers di Olympus, 2011, 14.

<sup>25</sup> Si veda in tal senso Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2009, n. 38445, secondo cui *“la posizione del prestatore d'opera subordinata nell'ambito organizzativo di un'impresa ha subito un notevole cambiamento nel senso che egli non è più considerato semplice soggetto passivo, beneficiario inerte di un dovere di sicurezza interamente gravante sul datore di lavoro, ma esso stesso è considerato come compartecipe sempre più consapevole del programma di protezione di comune interesse, sicché la distinzione fra chi controlla e chi è controllato tende ad assumere connotati diversi”*, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer.

e “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”. Tali obblighi ben delineano il ruolo di collaborazione e obbedienza che deve tenere il lavoratore. Rappresenta anche un’importante novità l’obbligo per il lavoratore introdotto dalla lettera h) di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” che sancisce così l’obbligatorietà della formazione. Se, infatti, il lavoratore non ha ricevuto adeguata informazione e formazione, quando ponga in essere comportamenti negligenti, imprudenti, imperiti, non potrà agevolmente assumersi, che gli eventi letali che ne conseguono, siano il frutto di condotte anomale e imprevedibili, in quanto la imperizia del comportamento sarebbe direttamente ricollegabile alla sua mancata formazione e informazione da parte del datore di lavoro, che resta il soggetto responsabile<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> MARTINELLI M., “L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro”, in I Working papers di Olympus, 2011, 32.

## CAPITOLO SECONDO

### CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

#### 2.1 Definizione, inquadramento normativo e campo di applicazione del Titolo IV

Il principale testo normativo inerente la sicurezza nei cantieri è rappresentato dal D.Lgs. 81/2008 e nello specifico dal Titolo IV dello stesso, intitolato “Cantieri temporanei o mobili”. Questo altro non è che il vecchio D.Lgs. 494 del 1996 che, dopo una lunga serie di variazioni e integrazioni, è stato abrogato e inserito all’interno del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro. Tale sezione, che si compone di ben 74 articoli, è suddivisa in tre capi riservati il primo alle *Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*, il secondo alle *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota*, il terzo alle *Sanzioni*.

Prima di procedere con la vera e propria analisi dei cantieri temporanei o mobili bisogna osservare come l’art. 88 c.1<sup>27</sup>, subito dopo il rinvio alla definizione di cui all’art. 89, lett. a),

---

<sup>27</sup> Ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; ai lavori svolti in mare; alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; alle attività di cui al d.L. 27 luglio 1999, n.272 che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

individui a quali lavori non vadano applicate le disposizioni del Titolo IV: mentre per il tramite del comma 2-bis<sup>28</sup> viene estesa l'applicazione a spettacoli e manifestazioni fieristiche.

A questo punto, per una completa ed esauriente analisi della materia relativa alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, senz'ombra di dubbio, non si può che prendere le mosse dalla definizione di ciò che si sta analizzando. A questo fine il riferimento normativo specifico, come detto in precedenza, risulta il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 che all'art. 89 stabilisce che si intendono per cantieri temporanei o mobili (definiti più generalmente "cantieri") *"qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X dello stesso decreto"*. Rientrano dunque nella categoria di cantiere temporaneo o mobile lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; inoltre la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, infine, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.<sup>29</sup>

L'allegato delimita il confine oggettivo del campo di applicazione del Titolo IV, posto che la gestione delle attività lavorative che ricadono nel Titolo IV prevedono costi a carico del committente non secondari, soprattutto relativamente alla nomina di determinate figure. L'estensione della tutela anche agli interventi su parti strutturali delle opere impiantistiche significa di fatto che se l'attività prevede interventi edili quali tracce, piccole demolizioni, scavi di modesta entità o interventi su elementi di sostegno a impianti di varia natura, l'intervento ricade nel suo complesso nella definizione di "cantiere temporaneo e mobile" e

---

<sup>28</sup> Art. 88 c.2-bis, d.lgs. 81/2008: «Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013». Il comma è stato aggiunto dall'articolo 32, comma 1, lettera g-bis), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

<sup>29</sup> Allegato X d.lgs. 81/2008

di conseguenza operano tutti gli obblighi di cui al Titolo IV<sup>30</sup>. Al contrario il rispetto della specifica disciplina del Titolo IV, in un'ottica più cautelativa, non prevede rischi o responsabilità a carico del Committente. Il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 fornisce, pertanto, uno strumento normativo specifico e integrativo, concepito per rispondere in modo mirato alle esigenze di questo settore, offrendo indicazioni più dettagliate e rigorose.

Dunque, per determinare con precisione il campo di applicazione della norma, è necessario effettuare una lettura combinata dei lavori indicati nell'allegato X e delle disposizioni dell'art. 88, al fine di accertare che tali lavori siano realmente svolti in un cantiere, definito come un luogo dedicato a lavori edili o di ingegneria civile. Abbiamo quindi due condizioni che delimitano l'ambito della normativa: la presenza di un cantiere e l'esecuzione all'interno di esso di uno dei lavori specificati nell'elenco allegato, con esclusione delle ipotesi eccezionali indicate nell'art. 88, comma 2.

## **2.2 Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: motivi di una specifica disciplina**

Tenendo in considerazione sia il fatto che *“le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità”*<sup>31</sup>, sia la necessità di *“un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera”*<sup>32</sup>, posto che i cantieri temporanei o mobili rappresentano il settore di attività che espone maggiormente i lavoratori a rischi particolarmente elevati, il 24 giugno 1992, con l'emanazione della dir. 92/57 CEE (“direttiva cantieri”), venne imposto agli stati della comunità economica europea l'adozione di prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, che rappresentano un minimo comune denominatore a livello comunitario, nonostante la materia sia oggetto di continui adattamenti contenuti in una serie di decreti legislativi che

---

<sup>30</sup> “Cantieri temporanei o mobili: quando si applica il titolo IV”, [safetyone.it](http://safetyone.it)

<sup>31</sup> 6° “considerando” dir. 92/57 CEE

<sup>32</sup> 9° “considerando” dir. 97/52 CEE

si sono susseguiti nel tempo. Il modello delineato a livello comunitario per un “cantiere sicuro”, recepito con il d.lgs. 494/96, ha trovato la propria codificazione nel titolo IV - capo I del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Recependo la “direttiva cantieri” nell’attuale sistema normativo, il legislatore intende costituire un riordino, una razionalizzazione ed una semplificazione rispetto alla normativa previgente che si era sviluppata e stratificata nel corso del tempo, in assenza non soltanto di principi unificanti, ma anche di qualsivoglia coordinamento<sup>33</sup>.

Le motivazioni alla base della necessità di un intervento nel settore edile sono molteplici e meritano un'attenta considerazione. In primo luogo, è evidente che il comparto delle costruzioni presenta un'incidenza di infortuni significativamente elevata rispetto al numero di lavoratori impiegati. A favore di quanto detto, i dati forniti dall'INAIL confermano che i rischi infortunistici, in particolare quelli con esito mortale, sono superiori a quelli riscontrabili in altri settori economici. Basandoci, ad esempio, sull’analisi dell’INAIL “*denunce di infortunio con esito mortale in occasione di lavoro per settore di attività economica e definizione. Gestione industria e servizi anno di accadimento 2022*”, si può notare che il settore “Costruzioni” rappresenta quello più colpito da questi eventi con una percentuale del 21,55% sul totale.

In secondo luogo, va evidenziato che il cantiere edile è un ambiente lavorativo in continua evoluzione, connotato da due caratteristiche che lo definiscono: da un lato, la temporaneità, quindi la limitata durata nel tempo, dall’altro, la mobilità, quindi la peculiarità di non essere fisso in un determinato luogo, essendo destinato ad essere spostato nel territorio per la realizzazione (o manutenzione) di un’opera rilevante<sup>34</sup>. Questi fattori concorrono a rendere il cantiere un luogo di lavoro che nelle varie fasi del suo sviluppo può rivelarsi spesso insicuro, presentando sfide di sicurezza che possono variare nel tempo: nelle fasi iniziali, i rischi possono sembrare minori, ma con il progredire dei lavori, la complessità aumenta e con essa anche i potenziali pericoli.

---

<sup>33</sup> F. BACCHINI, Il “testo unico” e le misure di salute e sicurezza in edilizia, parte I, prima edizione, 2012, cit. p. 119

<sup>34</sup> F. BACCHINI, il “testo unico” e le misure di salute e sicurezza in edilizia, parte 2, prima edizione, 2012, Padova, cit. p. 120

Un ulteriore fattore che contribuisce alla frequenza degli infortuni è rappresentato dai cosiddetti *rischi da interferenza*, ossia quelle circostanze in cui si verifica un contatto tra imprese diverse che operano nello stesso cantiere: la sovrapposizione di più attività che si svolgono contemporaneamente può portare a distrazioni o confusione e quindi aumentare la possibilità di commettere errori, esponendo i lavoratori ad un elevato rischio di infortunio. Per affrontare questi rischi è richiesta un'attenta pianificazione e una costante e proficua comunicazione tra le parti.

Infine, è fondamentale considerare che una significativa parte degli infortuni nel settore delle costruzioni è imputabile alla mancante e/o scarsa formazione, informazione e addestramento, anche per quanto concerne l'impiego dei DPI, che hanno impedito al lavoratore di operare in sicurezza. A tal fine, il Dlgs. 81/2008 stabilisce chiaramente tutti gli adempimenti obbligatori per legge a cui devono attenersi gli operatori dei cantieri, comprendendo misure generali e specifiche, progettate per affrontare una vasta gamma di situazioni che potrebbero causare infortuni. Questa regolamentazione ha lo scopo di ridurre al minimo il rischio di infortuni, garantendo che tutti i lavoratori siano formati e preparati a gestire situazioni potenzialmente pericolose.

Possiamo, dunque, affermare che la garanzia della sicurezza nei cantieri edili rappresenta una sfida che richiede competenza, professionalità ed esperienza da parte di tutte le figure coinvolte<sup>35</sup>. Questi fattori hanno spinto il legislatore a introdurre nuove figure e nuovi obblighi specifici, con l'obiettivo di mitigare i rischi connessi alle attività cantieristiche.

---

<sup>35</sup> “La sicurezza nei Cantieri”, [vegaformazione.it](http://vegaformazione.it)

## CAPITOLO TERZO

# GLI ATTORI DEL MODELLO QUADRIPARTITO NELLA DISCIPLINA DEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

### 3.1 Premessa

Dopo aver analizzato nel primo capitolo le figure appartenenti al modello quadripartito in riferimento alla sicurezza sul lavoro in generale, bisogna ora comprendere come queste si adattino alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili.

È fondamentale ricordare che, come detto in precedenza, le imprese operanti nel settore cantieristico si distinguono dalle altre essenzialmente per due ragioni: la temporaneità e la mobilità. Queste peculiarità contribuiscono a rendere il lavoro nei cantieri potenzialmente più pericoloso rispetto a quello in altri settori, trattandosi di un ambiente mutevole.

Con l'adozione del D.lgs. 494 del 1996, di recepimento della Dir. 92/57/CEE (Prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), erano state introdotte e successivamente confermate anche nel D.lgs. 81 del 2008, due significative novità. La prima riguarda il fatto che il committente dell'opera, sia che si tratti di un ente pubblico sia di un'azienda privata o di un privato cittadino, è parte attiva di "un "sistema sicurezza" regolamentato in un'ottica di costante attenzione, in ogni fase dell'opera, alla creazione e al mantenimento di condizioni di sicurezza nelle attività che comportino l'esecuzione di lavori edili e di ingegneria civile"<sup>36</sup>. Con la seconda, invece, viene stabilito che "le problematiche di sicurezza del cantiere non si affrontano nel cantiere temporaneo o mobile quando allestito, ma molto prima, già in fase di progettazione dell'opera: le regole di sicurezza (in particolare quelle sull'armonizzazione del lavoro di più imprese) devono essere stabilite dalla parte committente (in un Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC, redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione). Le imprese dovranno venirne a conoscenza già all'atto della richiesta d'offerta o dell'incarico affinché possano tenerne conto anche per la loro possibile incidenza delle misure e delle modalità operative in esso contenute

---

<sup>36</sup> E. Mollame, "La sicurezza negli appalti e nei cantieri", Manuale sicurezza 2014, IPSOA Wolters Kluwer, p.167

sui costi da sopportare e quindi sul valore dell'offerta stessa"<sup>37</sup>. Risulta, a questo punto, ben evidente che il modello quadripartito nel settore dei cantieri temporanei o mobili viene notevolmente ampliato.

Pertanto, per arrivare ad avere un sistema di sicurezza efficace, è fondamentale l'individuazione dei soggetti a cui vengono attribuiti precisi obblighi, con le conseguenti responsabilità sanzionate sia in via amministrativa, penale che civile.

Risultano, dunque, soggetti destinatari ed interessati alla disciplina della sicurezza nei cantieri: il committente; il responsabile dei lavori; il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP); il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE); l'impresa affidataria; l'impresa esecutrice e i lavoratori autonomi.

---

<sup>37</sup> E. Mollame, "La sicurezza negli appalti e nei cantieri", Manuale sicurezza 2014 IPSOA Wolters Kluwer, p.167

## **3.2 Il Committente e il Responsabile dei lavori**

### **3.2.1 Definizione**

All'art. 89, comma 1, lett. b), del D.lgs. 81 del 2008 troviamo la definizione di committente (identica a quella contenuta nell'art. 2 D.lgs. 494/1996), la quale identifica come tale *“il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”*<sup>38</sup>. Con questa definizione, il legislatore intende responsabilizzare in modo sostanziale il soggetto nei cui confronti si realizza l'intera opera, facendolo partecipare al sistema prevenzionistico. Dunque, il committente è il perno, il motore della sicurezza in cantiere non nel senso che egli ha un qualche ruolo più o meno sovraordinato sul piano tecnico ed operativo (non ce l'ha e neanche lo può avere), ma semplicemente perché egli esercita il *“potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”*<sup>39</sup>.

Tuttavia, è noto che in un settore specifico come quello delle costruzioni, la prevenzione sia un argomento tecnico e complesso. Spesso, infatti, il committente non possiede i requisiti e gli strumenti tecnico-professionali per farsi carico di tutte le responsabilità. Pertanto, a tal fine, il legislatore ha deciso di affiancare al committente una figura professionale: il responsabile dei lavori. Si tratta di un soggetto specializzato, in grado di interpretare e rispettare correttamente quanto si deve realizzare, in modo da soddisfare anche i vincoli normativi vigenti<sup>40</sup>. Su tale figura, dal 1996 ad oggi sono intervenute continue modifiche, con diverse definizioni date nel tempo, fino ad arrivare alla definizione di cui all'art. 89, comma 1, lett.c), D.lgs. 81 del 2008, secondo cui il responsabile dei lavori viene identificato come *“soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,*

---

<sup>38</sup> Cita testualmente art. 89, comma 1, lett b), D.lgs. 81 del 2008

<sup>39</sup> Scudier G., Casella L., Cassella G., in *“Il committente, il responsabile dei lavori e gli obblighi di vigilanza nei cantieri”*, Ambiente&Sicurezza sul lavoro, settembre 2018, p.32, [www.casellascudier.it](http://www.casellascudier.it)

<sup>40</sup> *“Responsabile dei lavori: chi è, compiti e nomina”*, 7 dicembre 2022, Redazione tecnica, [biblus.acca.it](http://biblus.acca.it)

*e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento*<sup>41</sup>. Con questa definizione si delinea immediatamente una facoltà, e non un obbligo, di nomina del responsabile dei lavori da parte del committente. Ad ogni modo, il soggetto nominato deve essere una persona dotata di capacità tecniche e professionali tali da garantire un adeguato adempimento ai rispettivi doveri.

### **3.2.2 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

Dal momento che il committente ha la facoltà di nominare al suo fianco il responsabile dei lavori, all'art. 90 del D.lgs. 81 del 2008, il legislatore elenca insieme gli obblighi di queste figure.

Al primo comma viene stabilito che il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attengono ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15, in particolare: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.

Al secondo comma viene previsto che il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente il PSC e fascicolo dell'opera.

Per quanto riguarda, invece, i commi da 3 a 8, questi individuano le norme relative alla nomina dei coordinatori per la sicurezza e alle conseguenti comunicazioni da fare alle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi. I commi 3 e 4 stabiliscono rispettivamente che *“nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori”* deve designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, definiti *“coordinatori per la sicurezza”*.

La nomina dei *“coordinatori per la sicurezza”* risulta essere un obbligo di notevole importanza, in quanto l'omessa nomina di tali figure o la nomina di figure inadeguate

---

<sup>41</sup> Cita testualmente art. 89, comma 1, lett c), D.lgs. 81 del 2008, così come modificato dal D.lgs. 106 del 2009

potrebbe essere causa o concausa di infortuni sul lavoro. Ad esempio, in un caso di infortunio occorso ad un lavoratore in un cantiere in cui il coordinatore per l'esecuzione dei lavori era privo dei necessari requisiti, la Sez. IV ha stabilito che *“dall'inadempimento relativo all'omessa nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono derivate conseguenze particolarmente gravi, strettamente legate da nesso di causalità con l'infortunio. Se, infatti, il piano di sicurezza fosse stato effettivamente predisposto e la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori correttamente e validamente effettuata, ne sarebbe derivata in concreto una precisa organizzazione degli interventi facenti capo alle varie ditte incaricate delle opere da eseguire ed una vigilanza sul coordinamento di tali interventi, come specificamente previsto”*<sup>42</sup>. A supporto di ciò ci sono altri numerosi interventi della Suprema Corte<sup>43</sup>.

Al comma 9, lett a), è, infine, previsto un importate obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori, cioè quello di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Prezioso, a tal proposito, è l'insegnamento della sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009, secondo cui *“lo scopo della disposizione è quello di evitare che l'esecuzione dei lavori sia affidata a soggetti tecnicamente inadeguati al compito da svolgere, con conseguente rischio di pericolosità dei lavori. È per tale motivo che questa Corte, ha stabilito che in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi*

---

<sup>42</sup> Cassazione penale, Sez IV, sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009, Pres. Brusco, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 635.

<sup>43</sup> Si veda in tal senso, ad esempio, Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 4161, del 2 febbraio 2007, Pres. Marini, in cui, quanto all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza, il committente *“pur conoscendo la contemporanea presenza di più imprese in cantiere, con un numero consistente di uomini addetti ai lavori, non si preoccupò di nominare un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, vista la loro complessità, delicatezza e pericolosità”* e *“trascurò il problema della sicurezza, lasciando che le singole ditte si organizzassero in proprio, senza tenere conto della necessità di valutare in maniera complessiva il lavoro da svolgere”*. Mette in luce che, *“se il lavoro fosse stato progettato con attenzione e fosse stato coordinato, anziché lasciato alla determinazione dei singoli operatori, i mezzi sarebbero stati posizionati in modo diverso ed in particolare lo scarico sarebbe avvenuto nelle immediate vicinanze del carro gru e le conoscenze tecniche del progettista e del coordinatore avrebbero consentito di non operare in condizioni tanto pericolose e con maggiore professionalità, evitando l'incidente”*, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 636.

*prescelti in relazione ai lavori affidati. La violazione di tale disposizione configura a carico del committente un'ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo*<sup>44</sup>.

Per quanto concerne gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori il legislatore ha introdotto una recentissima novità. L'art. 29 comma 19 del D.L. n. 19/2024 poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024 aveva completamente sostituito l'art. 27 del D.Lgs. n. 81/08 che ora contiene la disciplina della patente a punti<sup>45</sup> (o patente a crediti) nei cantieri temporanei o mobili. Viene quindi assegnato al committente o al responsabile dei lavori anche l'obbligo di verifica del possesso della patente a punti e di comunicazione all'Amministrazione concedente dell'adempimento dell'obbligo. Dal 1 ottobre 2024, infatti, per operare nei cantieri occorre la patente o aver comunque almeno presentato la domanda di rilascio della patente.

### **3.2.3 Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori**

Nonostante l'articolo 90 del D.lgs. 81 del 2008 utilizzi in modo alternativo il termine "committente" e "responsabile dei lavori", per comprendere al meglio i profili della responsabilità dell'uno o dell'altro bisogna prendere in considerazione l'articolo 93 del D.lgs. 81 del 2008 "*responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori*".

Il comma 1 dell'art. 93 stabilisce che "*il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile*

---

<sup>44</sup> Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 36869, del 22 settembre 2009, Pres. Marzano, in "Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza", R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 643.

<sup>45</sup> Quello della patente a punti rappresenta uno strumento istituito per aumentare il livello di sicurezza nei cantieri e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia. Per poter ottenere la patente a punti bisogna possedere una serie di requisiti come l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura e l'adempimento da parte di tutte le figure operanti nel cantiere dei rispettivi obblighi formativi. Non tutti coloro che operano in un cantiere però sono tenuti ad avere la patente a punti, infatti sono previsti anche degli esoneri per coloro che nei cantieri temporanei o mobili effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla 3.

*dei lavori*<sup>46</sup>. Da ciò, grazie anche agli interventi della giurisprudenza<sup>47</sup>, possiamo dedurre che per il committente, affinché sia trasferita la sua responsabilità, non sarà sufficiente un semplice atto di nomina, ma sarà necessario un atto di delega con cui vengono trasferiti poteri decisionali e di spesa in capo al responsabile dei lavori. Nonostante questo, però, anche in presenza di delega non è sempre certo che il committente sia totalmente esonerato da eventuali responsabilità posto che *“in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza”*<sup>48</sup>.

Al secondo comma dell’art. 93 del D.lgs. 81 del 2008, invece, viene chiarito come *“la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)”*<sup>49</sup>. Si evince, quindi, che committente e responsabile dei lavori non saranno esenti da responsabilità per il solo fatto di aver nominato i “coordinatori per la sicurezza”, ma saranno tenuti ad esercitare funzioni di vigilanza sostanziale (e non solamente formale)<sup>50</sup> su quasi tutti gli obblighi previsti a carico dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Con questo comma *“il legislatore ha, non solo delineato in*

---

<sup>46</sup> Cita testualmente art. 93, comma 1, D.lgs. 81 del 2008

<sup>47</sup> Si veda in tal senso, Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 47476, del 21 dicembre 2011, Pres. Marzano, in cui la Corte afferma che *“il legislatore, nel prevedere l’esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, limitatamente, però, alla delega ad esso conferita”*, e ancora, *“alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”*, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 710.

<sup>48</sup> Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 21059, del 16 maggio 2013, Pres. Bianchi, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 709.

<sup>49</sup> Cita testualmente art. 93, comma 2, D.lgs. 81 del 2008

<sup>50</sup> Si veda in tal senso Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 38421, del 18 settembre 2013, Pres. Brusco, secondo cui *“al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia”*, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 712.

*termini specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori, ma ne ha anche ampliato i contenuti, disponendo che essi sono chiamati a svolgere una funzione di super-controllo, di verifica che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti”<sup>51</sup>. Naturalmente, l’inosservanza degli obblighi da parte di committente e responsabile dei lavori comporta delle sanzioni, previste dall’art. 157 del D.lgs. 81 del 2008<sup>52</sup>.*

---

<sup>51</sup> Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 44977, del 7 novembre 2013, Pres. Brusco, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 711.

<sup>52</sup> L’art. 157 del D.lgs. 81 del 2008 recita “*Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.0140,40 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1972,80 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo*”.

### **3.3 I coordinatori per la sicurezza**

Nel sistema di sicurezza del settore cantieristico, al committente e al responsabile dei lavori si affiancano<sup>53</sup> altre due figure già precedentemente nominate: il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

A nominare questi soggetti provvede il committente, ma nel farlo egli deve rispettare i requisiti che i coordinatori per la sicurezza devono avere, indicati all'art. 98 del D.lgs. 81 del 2008 "requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori"<sup>54</sup>.

Ponendo a condizione per la nomina dei coordinatori tali requisiti, il legislatore vuole assicurarsi di affidare l'incarico a figure dotate della necessaria esperienza e competenza.

#### **3.3.1 Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)**

All'art. 89, comma 1, lett. e) del D.lgs. 81 del 2008, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera viene definito come "*soggetto incaricato, dal*

---

<sup>53</sup> Si veda in tal senso Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 23630, del 14 giugno 2012, Pres. Brusco, che sottolinea come "*le posizioni di garanzia del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori*", in "Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza", R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 652.

<sup>54</sup> Si prevede che possano ricoprire questo ruolo i laureati magistrali in Ingegneria, comprese le discipline di Architettura e Ingegneria Edile, così come quelli in Scienze e Tecnologia Agraria, Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, e Scienze e Tecnologie Geologiche. Anche i laureati specialistici in queste stesse aree sono inclusi. È richiesto, inoltre, che abbiano un'attestazione da parte di datori di lavoro o committenti che attesti almeno un anno di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. In alternativa, possono assumere la stessa funzione coloro che hanno una Laurea di I livello in Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Industriale, Scienza dell'Architettura o Scienze e Tecnologie dell'Edilizia. Anche in questo caso, oltre al titolo di studio, serve un'attestazione che attesti almeno due anni di esperienza nel settore delle costruzioni, per compensare la durata inferiore del corso. Infine, anche chi ha un diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico può ricoprire questo ruolo, purché abbia un'attestazione che provi almeno tre anni di attività nel settore. Indipendentemente dal titolo di studio, tutti devono aver frequentato un corso specifico sulla sicurezza, con un esame finale. Tali corsi possono essere organizzati dalle regioni attraverso le strutture dedicate alla prevenzione e alla formazione, oppure da istituzioni come ISPEL, INAIL, l'Istituto italiano di medicina sociale, ordini professionali, università, associazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori, o organismi paritetici nell'ambito dell'edilizia.

*committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91*"<sup>55</sup>.

La figura del coordinatore per la progettazione è sempre indispensabile, con esclusione di due sole ipotesi previste dall'art. 90, comma 11, del D.lgs. 81 del 2008, in cui si prevede che nei casi di *“lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori”*. Il CSP, una volta nominato, risulta essere il referente del committente, o del responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera coordinando anche le misure preventive e protettive in dotazione all'opera, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che andranno ad eseguire i lavori.

Per quanto riguarda, dunque, gli obblighi del coordinatore per la progettazione bisogna riferirsi all'art. 91 del D.lgs. 81 del 2008. Dalla lettura di questo articolo emerge che gli obblighi del CSP sono principalmente due: redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100, comma 1, e predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (FO), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Tali documenti, oltre ad essere di fondamentale importanza al fine di individuare e prevenire i rischi all'interno dei cantieri, devono essere redatti *“durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte”*<sup>56</sup>. La giurisprudenza appare sempre più esigente nel vagliare l'adeguatezza dei documenti elaborati dal CSP, tanto che il legislatore all'art. 158, comma 1, del D.lgs. 81 del 2008, stabilisce che *“il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7014,40 euro per la violazione dell'art. 91, comma 1”*<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Cita testualmente art. 89, comma 1, lett. e), D.lgs. 81 del 2008

<sup>56</sup> Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 3717 del 28 gennaio 2014, Pres. Squassoni, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 650.

<sup>57</sup> Cita testualmente art. 158, comma 1, D.lgs. 81 del 2008

### **3.3.2 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE)**

Con riguardo alla figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, troviamo la sua definizione alla lettera f) dell'art. 89, D.lgs. 81 del 2008, in cui viene definito come *“soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”*<sup>58</sup>.

Quella del coordinatore per l'esecuzione è una figura fondamentale per la sicurezza in cantiere e il cui ruolo è più complesso di quello del coordinatore per la progettazione.

Per comprenderne al meglio la funzione è necessario analizzare il primo comma dell'art. 92 del D.lgs. 81 del 2008, ove sono elencati gli obblighi di tale soggetto, perfettamente riassunti nella sentenza n. 15484, del 7 aprile 2014, secondo cui *“al coordinatore per l'esecuzione dei lavori la legge (art. 5, D.lgs. 494/1996, trasfuso nel D.lgs. 81/2008) attribuisce precisi compiti ed obblighi, che lo individuano quale titolare di una specifica ed autonoma posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere e di assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle stesse imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Si tratta di un compito definito di “alta vigilanza” che, seppur non necessariamente deve implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità degli operatori”*<sup>59</sup>. Oltre a quanto

---

<sup>58</sup> Cita testualmente art. 89, comma 1, lett. f), D.lgs. 81 del 2008

<sup>59</sup> Cassazione penale, Sez. IV nella sentenza n. 15484, del 7 aprile 2014, Pres. Romis, in “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 661.

indicato nelle sentenza vanno evidenziati due ulteriori obblighi del CSE previsti rispettivamente dalle lettere b) e f) dello stesso articolo: l'obbligo di verificare anche l'idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) da considerare complementare al PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e l'obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Quello del CSE, dunque, viene definito un "compito di alta vigilanza", ma senza che ciò si traduca in un "*obbligo di una continua presenza nel cantiere*"<sup>60</sup>. Il CSE "*ha solo una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche di puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative che è invece demandato in primo luogo al datore di lavoro dell'impresa esecutrice ed al preposto*"<sup>61</sup>.

Al secondo comma, invece, viene sancito che nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

In caso di violazione di ciascuno degli obblighi di cui all'art. 92, comma 1, D.lgs. 81 del 2008, a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono previste, così come per il CSP, le sanzioni penali indicate nell'art. 158, comma 2, D.lgs. 81 del 2008 stabilendo che "*il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:*

- a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2740 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;*
- b) *b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).*"<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Si veda Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19643 del 25 maggio 2010, Pres. Morgigni, in "Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza", R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 687.

<sup>61</sup> Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18149 del 13 maggio 2010, Pres. Marzano, in "Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza", R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 688.

<sup>62</sup> Cita testualmente art. 158, comma 2, D.lgs. 81 del 2008

### **3.4 L'impresa affidataria, l'impresa esecutrice ed il lavoratore autonomo**

Altri soggetti che partecipano al sistema di sicurezza e concorrono a porre in essere tutte le misure preventive necessarie per garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro degli operatori nei cantieri sono: l'impresa affidataria, l'impresa esecutrice e gli eventuali lavoratori autonomi di cui possono avvalersi tali imprese.

#### **3.4.1 L'impresa affidataria e l'impresa esecutrice**

Così come definita dall'art. 89, comma 1, lett. i), del D.lgs. 81 del 2008, l'impresa affidataria è *“l'impresa titolare del contratto d'appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”*<sup>63</sup>.

L'impresa affidataria naturalmente può (e nella maggior parte dei casi lo è) anche essere l'impresa esecutrice, nel momento in cui, impegnando proprie risorse, esegue i lavori. L'impresa esecutrice è, infatti, definita nell'art. 89, comma 1, lettera i-bis) come *“impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”*<sup>64</sup>.

Gli obblighi a carico di queste imprese sono quelli previsti dagli articoli 95, 96 e 97 del D.lgs. 81 del 2008.

L'articolo 95 del D.lgs. 81 del 2008 “Misure generali di tutela”, stabilisce che i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono attenersi alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 dello stesso decreto e curarsi di alcuni aspetti strettamente materiali e logistici, come previsto rispettivamente, ad esempio, dalle lettere a), b) ed e): *“il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità”*, *“la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione”* e *“la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose”*.

L'articolo 96 del D.lgs. 81 del 2008, invece, riguarda gli obblighi da rispettare per i datori di lavoro di imprese affidatarie ed esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. Tali soggetti sono tenuti ad una serie di

---

<sup>63</sup> Cita testualmente art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 81 del 2008

<sup>64</sup> Cita testualmente art. 89, comma 1, lett i-bis) del D.lgs. 81 del 2008

oneri tra cui quello di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili (lett.b); curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (lett.d); e redigere il piano operativo di sicurezza (POS), (lett.g).

Infine, l'articolo 97 del D.lgs. 81 del 2008, si riferisce nello specifico al datore di lavoro dell'impresa affidataria, i cui obblighi non riguardano l'esecuzione dell'opera, bensì aspetti di natura programmatoria, gestionale ed organizzativa<sup>65</sup>. Pertanto, la norma assegna al titolare dell'impresa affidataria la responsabilità di verificare<sup>66</sup> continuamente le condizioni di lavoro, assicurandosi che siano rispettate le necessarie misure per l'esecuzione in sicurezza delle attività edili. Ciò lo si evince con chiarezza leggendo il terzo comma in cui si stabilisce che il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 (lett.a) e verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di trasmetterli al CSE (lett.b), ma ancor di più lo si può capire dal comma 2, in cui si rimanda all'art. 26 "obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", chiarendo che tali obblighi si riferiscono anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria.

Le sanzioni a carico dei datori di lavoro di imprese affidatarie ed esecutrici sono elencate nell'art. 159 del D.lgs. 81 del 2008.

### **3.4.2 Il lavoratore autonomo**

L'articolo 89, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoratore autonomo come *"persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"*<sup>67</sup>. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un artigiano che si obbliga o viene incaricato a compiere un'opera con gestione a proprio rischio.

---

<sup>65</sup> G. Scudier, L.Casella, G. Cassella in "L'impresa affidataria e gli obblighi di verifica nei cantieri", Ambiente&Sicurezza sul lavoro, settembre 2018, p.42, [www.casellascudier.it](http://www.casellascudier.it)

<sup>66</sup> In origine la formulazione dell'articolo prevedeva che il datore di lavoro dovesse vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati, ma in seguito alla modifica subita dall'intervento del D.lgs. 106/2009 l'obbligo di vigilare è mutato in un più generico obbligo di verifica. Si veda in tal senso, Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22842, del 31 maggio 2016, secondo cui *"In sostanza, secondo la tesi oggi riproposta, proprio in virtù di quella modifica legislativa l'impresa affidataria dovrebbe semplicemente verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e non già - e non più - vigilare sulla sicurezza dei medesimi; per quest'ultimo aspetto risponderebbe solo l'impresa esecutrice nell'ambito della sua autonomia di impresa sancita nel contratto di appalto"*, olympus.uniurb.it

<sup>67</sup> Cita testualmente art. 89, lett. d), D.lgs. 81 del 2008

Le opere di cui si occupa sono generalmente lavori realizzabili da una singola persona. L'art. 94 del D.lgs. 81 del 2008 sancisce gli obblighi dei lavoratori autonomi, stabilendo che *“i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza”*<sup>68</sup>. Così come per tutti gli altri soggetti del sistema sicurezza, anche per i lavoratori autonomi sono previste diverse sanzioni descritte nell'art. 160 D.lgs. 81 del 2008<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> Cita testualmente art. 94 del D.lgs. 81 del 2008

<sup>69</sup> I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 328,80 a 876,80 euro per la violazione dell'articolo 94; c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.

# CAPITOLO QUARTO

## PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA IN UN CANTIERE

### 4.1 La notifica preliminare

In materia di salute e sicurezza ai fini dell'avvio di un cantiere, la notifica preliminare rappresenta uno degli adempimenti di maggior rilievo. Si tratta, in sostanza, di una comunicazione di inizio lavori ai fini della sicurezza.

Così come emerge dall'art. 99, comma 1, D.lgs. 81 del 2008, la notifica preliminare è il documento che il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a trasmettere, prima dell'inizio del cantiere, all'unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, e, a seguito della legge 1 dicembre 2018 n. 132, solo nel caso si tratti di lavori pubblici, anche alla Prefettura. Tale documento, inoltre, deve necessariamente essere elaborato conformemente all'allegato XII<sup>70</sup>.

La ratio della disposizione è di consentire agli organi competenti di formarsi un quadro della situazione nel settore edile, così da potere programmare i necessari interventi di prevenzione e di vigilanza; il contenuto della notifica preliminare, infatti, consente all'Azienda Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché agli organismi paritetici, di verificare i contenuti del sistema organizzativo della sicurezza all'interno dei cantieri, con l'ulteriore precipitato di esperire le opportune attività di vigilanza e controllo<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> L'allegato XII del D.lgs. 81 del 2008 elenca i contenuti che devono risultare dalla notifica preliminare: data della comunicazione; indirizzo del cantiere; committente; natura dell'opera; responsabile dei lavori; coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera; coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera; data presunta d'inizio dei lavori in cantiere; durata presunta dei lavori in cantiere; numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere; numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere; identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate; ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

<sup>71</sup> F. BACCHINI, in "Il "testo unico" e le misure di salute e sicurezza in edilizia", Parte I, prima edizione, 2012, Padova, cit. p.139.

Il primo comma dell'art. 99 D.lgs. 81 del 2008 chiarisce anche quali sono i casi in cui è necessario elaborare ed inviare la notifica preliminare: lett. a) nei cantieri di cui all'articolo 90, comma 3, ossia quei cantieri in cui vige l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione (CSP); lett. b) nei cantieri che, pur originariamente non soggetti all'obbligo di notificazione, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) "per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera"; lett. c) nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno<sup>72</sup>. In quest'ultimo caso il legislatore ha voluto comunque favorire, nonostante operi una sola impresa, la vigilanza da parte degli organi preposti nei cantieri di notevole entità.

Infine, secondo il comma 2 dell'art. 99 del D.lgs. 81 del 2008, una copia della notifica deve essere affissa in cantiere in maniera visibile e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Bisogna sottolineare che il mancato invio della notifica preliminare comporta, oltre che una sanzione amministrativa a carico del committente o del responsabile dei lavori, stabilita dall'art. 157 del D.lgs. 81 del 2008, anche la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per l'esecuzione dell'opera e la perdita della possibilità di usufruire di eventuali agevolazioni fiscali previste dalla legge.

---

<sup>72</sup> Così come risulta dall' art. 89, comma 1, lett. g) del D.lgs. 81 del 2008, per uomini giorno, si intende "l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera".

## **4.2 Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)**

Come analizzato nel capitolo precedente (paragrafo 3.3.1) uno dei principali obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) è quello di redigere, in fase di progettazione, il piano di sicurezza e di coordinamento. Nei cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, risulta obbligatorio, infatti, pianificare la sicurezza mediante lo strumento del piano di sicurezza e di coordinamento, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 100 del D.lgs. 81 del 2008 che fornisce una chiara e completa definizione. Il primo comma si occupa del contenuto del PSC, stabilendo che *“il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV”*<sup>73</sup>. Emerge, dunque, dal primo comma che tale piano non è un semplice elenco astratto dei rischi presenti in edilizia, ma deve essere specifico per ogni cantiere e contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza, simultanea o successiva, di più imprese o dei lavoratori autonomi ed essere, quindi, lo strumento finalizzato all'individuazione, all'analisi e alla valutazione dei rischi degli apprestamenti e delle attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché dei relativi costi.

Prima, però, di passare ad analizzare quelli che sono stati individuati come “contenuti minimi”, è importante sottolineare come il legislatore “richieda che il linguaggio usato sia facilmente comprensibile non tanto e non soltanto dai tecnici delle imprese, quanto dagli altri lavoratori, così che il piano possa essere agevolmente compreso e discusso dai rappresentanti dei lavoratori in sede di consultazione (obbligatoria) da parte dei rispettivi datori di lavoro

---

<sup>73</sup> Cita testualmente art. 100, comma 1, del D.lgs. 81 del 2008

(art.102), e possa essere utilizzato dalle imprese stesse per fornire ai lavoratori la dovuta informazione e formazione sui rischi propri del cantiere e sui conseguenti comportamenti sicuri da tenere<sup>74</sup>.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento sono previsti, come specificato dal testo del primo comma dell'art. 100 del D.lgs. 81 del 2008, all'interno dell'allegato XV dello stesso decreto “*contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*”.

Nel punto 2 dell'allegato XV viene stabilito che il PSC deve contenere almeno: l'identificazione e la descrizione dell'opera<sup>75</sup> (lett. a); l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza<sup>76</sup> (lett. b); una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze (lett. c); le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni (lett. d); l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio e di evacuazione dei lavoratori (lett. h); la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi e sottofasi di lavoro, nonché l'entità presunta del cantiere (lett. i) e la stima dei costi della sicurezza (lett. l). In definitiva, quindi, per l'elaborazione di un buon PSC bisogna considerare sia i rischi che l'area circostante può comportare per il cantiere (ad esempio, la presenza di lavori stradali, altri cantieri o linee elettriche), sia quelli che il cantiere può provocare all'area circostante (ad esempio polveri, rumore, caduta materiali dall'alto), sia i rischi causati dalle specifiche lavorazioni, dagli impianti, dai materiali e dalle attrezzature utilizzate in cantiere (ad esempio investimento mezzi di cantiere, seppellimento, incendio). Infine, devono essere analizzate anche le interferenze tra le lavorazioni di più imprese, con approfondimenti in merito a particolari fasi più complesse e rischiose delle lavorazioni per le quali verranno previste specifiche misure di coordinamento.

---

<sup>74</sup> E. Mollame, “La sicurezza negli appalti e nei cantieri”, Manuale sicurezza 2014 IPSOA Wolters Kluwer, p.179

<sup>75</sup> Esplicitata con l'indirizzo del cantiere, la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere, una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.

<sup>76</sup> Esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

Come noto, l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento grava sul coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto stabilito dalla lett. a), comma 1, dell'art. 91 del D.lgs. 81 del 2008. È, però, importante evidenziare che il PSC, per sua natura, non è un documento statico, ma dinamico e ciò lo si evince dal comma 5 dell'art. 100 del D.lgs. 81 del 2008 che stabilisce che *“l'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza”*<sup>77</sup>. Questo significa che se l'appaltatore ritiene di poter meglio assicurare la sicurezza in base alla propria esperienza può affidare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) l'adeguamento del PSC<sup>78</sup>, secondo quanto stabilito nell'art. 92, comma 1, lett. b) del D.lgs. 81 del 2008.

Come detto nel capitolo precedente, all'articolo 158, comma 1, del D.lgs. 81 del 2008 sono sancite le sanzioni per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Una delle sanzioni in cui può incorrere è quella per l'omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; è, tuttavia, interessante notare come l'articolo 158, non vada a sanzionare soltanto l'omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ma anche la sua redazione in modo non conforme a quanto stabilito nell'allegato XV. Prezioso, in questo caso, risulta essere l'insegnamento della sentenza n. 13986, del 13 aprile 2012, secondo cui *“non è esatto che l'art. 158 sanzioni solo l'omessa redazione del piano di sicurezza, dal momento che la norma fa riferimento alla violazione dell'art. 91, comma 1, (“redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV”) e quindi anche al “contenuto” dello stesso”*<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Cita testualmente art. 100, comma 5, del D.lgs. 81 del 2008

<sup>78</sup> Si veda in tal senso Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 47082 dell' 11 dicembre 2009, Pres. Mocali, secondo cui *“bisogna tener presente quanto previsto dall'art. 12, comma 5, D.lgs. n. 494/1996 (ora art. 100, comma 5, D.lgs. 81/2008), secondo cui l'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza”*, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 737-738.

<sup>79</sup> Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13986, del 13 aprile 2012, Pres. Petti, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 653.

Emerge, dunque, che la giurisprudenza<sup>80</sup> mira a punire la genericità dei documenti della sicurezza, in quanto è sempre maggiore il rischio che i “coordinatori per la sicurezza” ricorrendo a “documenti standardizzati”, non prendano in adeguata considerazione i rischi dello specifico cantiere.

Per concludere l’analisi del piano di sicurezza e coordinamento non resta che analizzare il contenuto del comma 6, dell’art. 100 del D.lgs. 81 del 2008, che esamina i casi in cui non è necessaria la redazione del PSC. È chiaro, infatti, che la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento richieda un tempo adeguato per la sua progettazione e di conseguenza sia richiesto solo per i cantieri non realizzati in situazioni d’urgenza. Il comma 6, pertanto, stabilisce che *“le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione”*<sup>81</sup>. Tutto ciò non vuol dire che i lavoratori impiegati in tali condizioni di emergenza debbano restare privi di tutela. In tali casi la sicurezza sarà affidata a misure organizzative semplificate<sup>82</sup>, ma comunque altrettanto efficaci.

È da sottolineare, infine, anche l’obbligo in capo al committente o al responsabile dei lavori, stabilito dall’art. 101, comma 1, del D.lgs. 81 del 2008, di trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.

---

<sup>80</sup> Si veda in tal senso Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 43111 del 9 ottobre 2008, Pres. Mocali, secondo cui *“il coordinatore alla progettazione e all’esecuzione dei lavori fu condannato per essersi limitato a riportare genericamente, nel piano redatto, il contenuto delle norme antinfortunistiche, senza prevedere quali misure dovessero essere in concreto adottate per prevenire il pericolo”*, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 656-657.

<sup>81</sup> Cita testualmente art. 100, comma 6, del D.lgs. 81 del 2008

<sup>82</sup> Definite come *“procedure abbreviate e semplificate previste per i casi di somma urgenza”*, da Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 2709, del 23 gennaio 2012, Pres - De Maio, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 738.

#### **4.2.1. Rapporto tra il PSC e il DUVRI**

Prima di esaminare il rapporto che intercorre tra il PSC e il DUVRI, va brevemente approfondito il contenuto di quest'ultimo documento. Molto spesso nel settore delle costruzioni si trovano a dover operare nello stesso cantiere più imprese, che, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 2, del D.lgs. 81 del 2008, devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi da interferenza. Il comma 3 dello stesso articolo prescrive che *“il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)”*, ove per “interferenze” si fa riferimento, secondo la giurisprudenza attuale, non solo “alle circostanze che riguardano «contatti rischiosi» tra il personale delle due imprese che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, ma anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe (le aziende) antecedenti ai contatti rischiosi”<sup>83</sup>. Risulta, dunque, che l'elaborazione del DUVRI sia un momento di fondamentale importanza per la sicurezza.

Possiamo, pertanto, procedere all'analisi del rapporto tra PSC e DUVRI.

Per prima cosa bisogna chiarire che DUVRI e PSC non sono lo stesso documento: riguardano aspetti simili della sicurezza sul lavoro (entrambi sono volti alla riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza), ma il primo è attinente ad ogni appalto, mentre il secondo solo agli appalti nel settore dei cantieri edili così come individuati dalla legislazione.

Ci sono, tuttavia, dei casi in cui l'elaborazione del PSC esonera da quella del DUVRI. Al secondo comma dell'art. 96, del D.lgs. 81 del 2008, è stabilito che *“l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo*

---

<sup>83</sup> O. Bonardi, “La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti”, in I Working Papers di Olympus, 2013, p. 34; Cass. pen., 10 febbraio 2012, n. 5420.

29, comma 3”<sup>84</sup>. Da ciò si ricava facilmente che in presenza del PSC e del POS, non occorre la redazione del DUVRI, ma non è sempre così. Se da un lato è vero che in presenza di imprese esclusivamente edili l’interferenza verrà già pianificata e prevenuta nel piano di sicurezza e di coordinamento dall’attività del CSP prima e del CSE poi, dall’altro si pensi, ad esempio, al caso in cui il cantiere ospiti anche delle imprese non edili: in questo caso sarà necessario redigere il DUVRI, risultando impossibile gestirle solo con il PSC.

Il DUVRI è, quindi, un documento fondamentale, che anche l’azienda edile deve saper redigere e saper interpretare<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Cita testualmente art. 96, comma 2, del D.lgs. 81 del 2008

<sup>85</sup> *"Il DUVRI nei cantieri edili"*, [testounicosicurezza.com](http://testounicosicurezza.com)

### **4.3 Il piano operativo di sicurezza (POS)**

Un altro piano di sicurezza che ricopre un ruolo di assoluta importanza, insieme al PSC, nella pianificazione della sicurezza in cantiere è il piano operativo di sicurezza (POS).

Il legislatore, all'art. 89, comma 1, lett. h), del D.lgs. 81 del 2008, definisce il POS come *“il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV”*<sup>86</sup>.

Secondo quanto stabilito dall'art. 96, comma 1, lett. g), del D.lgs. 81 del 2008, persiste in capo ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza, anche nel caso in cui, diversamente rispetto a quanto avviene per il PSC, nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.

Dopo aver chiarito cosa si intende per POS e su chi ricade l'obbligo di redigerlo, possiamo passare ad analizzarne i contenuti chiave, elencati nel punto 3.2 dell'allegato XV del D.lgs. 81 del 2008.

Il POS deve contenere tre differenti tipologie di dati indicati al punto 3.2.1: una prima serie di informazioni amministrativo-burocratiche per identificare l'impresa esecutrice (sede legale, indirizzi e riferimenti) e i nominativi del datore di lavoro e delle persone, dipendenti o non, con incarichi in materia di sicurezza e gestione delle emergenze (ad esempio medico competente, RSPP e capocantiere). Una seconda tipologia di informazioni riguardanti la forza lavoro del cantiere e, dunque, le specifiche attività e le singole lavorazioni svolte dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi e la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro. Infine, deve contenere le informazioni specifiche del cantiere, come, ad esempio, le specifiche mansioni (inerenti la sicurezza) svolte da ciascuna figura, l'esito del rapporto di valutazione del rumore, l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC e l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

Al punto 3.2.2, invece, viene ribadito come in mancanza della redazione del PSC, il PSS, quando previsto, sarà integrato con gli elementi del POS.

---

<sup>86</sup> Cita testualmente art. 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81 del 2008

Dall'analisi dei contenuti minimi del POS notiamo come questo non sia un documento generico, ma sia un documento che prende in considerazione tutte le possibili e specifiche<sup>87</sup> fonti di rischio in riferimento al singolo cantiere con l'obiettivo di avere un piano operativo di sicurezza che tuteli costantemente la salute e la sicurezza dei lavoratori. Infatti, il legislatore non predispose in capo al datore di lavoro solamente un semplice obbligo di redigere il POS, ma anche un obbligo di costante aggiornamento in linea con l'evoluzione del cantiere. Preziosa in tal senso è la recentissima sentenza n. 6565 del 16 febbraio 2023, secondo cui *“l'obbligo a carico del datore di lavoro non si arresta alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza che contenga la indicazione delle misure di sicurezza volte a prevenire le fonti di rischio connesse alla natura e alle caratteristiche delle opere oggetto di appalto, ma si estende ad un onere di aggiornamento e di adeguamento del piano, allorquando l'impresa sia chiamata a realizzare opere nuove o aggiuntive che comportano modalità o sistemi di lavorazione più complessi e articolati, così da imporre la riconsiderazione, in chiave prevenzionistica, di ulteriori fonti di rischio e quindi la predisposizione di misure di sicurezza coerenti con l'innalzamento del grado di pericolo connesso alle suddette lavorazioni”*<sup>88</sup>.

Persiste, inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 3, del D.lgs. 81 del 2008, l'obbligo in capo all'impresa esecutrice di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il proprio POS all'impresa affidataria, affinché questa possa verificarne la congruenza con il proprio e trasmetterlo al CSE e, solamente dopo l'esito positivo delle verifiche possono iniziare i lavori.

---

<sup>87</sup> Si veda in tal senso, Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 28136, del 13 luglio 2012 - Piano operativo di sicurezza non conforme alla normativa - secondo cui *“il piano operativo di sicurezza costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel luogo di lavoro”*, in [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it)

<sup>88</sup> Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 6565, del 16 febbraio 2023 - Mancato adeguamento del POS alle più articolate e complesse attività di scavo - in [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it)

In relazione alle sanzioni va sottolineato che l'eventuale mancata redazione del POS, oltre che possibile causa e/o concausa di infortuni sul lavoro<sup>89</sup>, comporta per il datore di lavoro, l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro, mentre per l'incompleta redazione del POS è punito con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro, secondo quanto stabilito dall'art. 159, comma 1, del D.lgs. 81 del 2008. Se la mancata redazione del POS dovesse però essere reiterata può comportare, oltre a quanto previsto dall'art. 159, anche la sospensione dell'attività imprenditoriale prevista dall'art. 14 del D.lgs. 81 del 2008 e l'interdizione dai lavori pubblici.

---

<sup>89</sup> Si veda in tal senso, Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 41374, del 7 ottobre 2013, Pres. Marzano - secondo cui *“evidente è la sussistenza del nesso di causalità fra la mancata predisposizione del POS e l’infortunio verificatosi”*, e, ancora, *“la mancata redazione del POS ha impedito al datore di lavoro una presa di coscienza del relativo rischio e della necessità di approntare apposite opere provvisionali”*, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 732.

#### **4.4 Il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e il nuovo documento di indirizzo alla progettazione (DIP)**

Il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) è un documento che si trova principalmente nell'ambito dei lavori pubblici ed è *“il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche”*<sup>90</sup>. Tale documento veniva richiesto, infatti, in tutti quei cantieri in cui non era stato nominato il coordinatore per la progettazione e il suo fine era quello di compensare la mancanza del piano di sicurezza e coordinamento<sup>91</sup>. Esso veniva redatto, secondo quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato XV del D.lgs. 81 del 2008, a cura dell'appaltatore o del concessionario e conteneva gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza. La redazione doveva avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori pubblici e contenere anche una stima di massima della durata prevista del cantiere.

Successivamente, l'entrata in vigore del D.lgs. 50 del 2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici”, abrogando l'art. 131 del D.lgs. 163 del 2006, ha fatto venir meno l'obbligatorietà del PSS. Dunque il piano sostitutivo di sicurezza non era obbligatorio, a meno che non venisse richiesto dallo specifico capitolato di gara. La situazione che si delineava risultava strana: veniva regolamentato dal D.lgs. 81 del 2008 un piano di sicurezza il cui obbligo di redazione è stato soppresso. Ciò metteva in chiara evidenza una mancanza di coordinamento o quantomeno un mancato allineamento delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 con quelle di cui al codice dei contratti pubblici<sup>92</sup>.

In tempi più recenti, però, attraverso l'emanazione del “nuovo codice appalti”, D.lgs. 36 del 2023, viene disciplinato (nell'allegato 1.7) un documento del tutto nuovo: il documento di indirizzo alla progettazione (DIP). Tale documento viene previsto nelle ipotesi in cui non è richiesta la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e deve riportare la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente: l'analisi del contesto ambientale con

---

<sup>90</sup> Cita testualmente allegato XV, punto 1, lettera i), del D.lgs. 81 del 2008

<sup>91</sup> Si veda in tal senso, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 5659 del 2 marzo 2021 - “Contratto d'appalto e piano di sicurezza”, secondo cui *“Il P.S.S. (piano sostitutivo di sicurezza che deve redigere l'appaltatrice) è richiesto se non ricorrono i presupposti perché ci sia il piano generale della sicurezza (P.G.S.) e il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), la cui redazione è a carico del committente che deve nominare il coordinatore della sicurezza”*, in [olympus.unirb.it](http://olympus.unirb.it)

<sup>92</sup> “Piano sostitutivo di sicurezza, i dubbi interpretativi”, in [sicurya.net](http://sicurya.net)

l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa e, la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni.

Si tratta, dunque, di un documento che parte non più dagli errati presupposti del piano sostitutivo di sicurezza, ove era l'impresa affidataria a dover effettuare l'analisi del contesto ambientale e delle potenziali interferenze (di contesto ambientale/interferenze che non poteva conoscere), ma dalla necessità in capo alla Stazione Appaltante di approfondimento dei suddetti aspetti che dovranno essere obbligatoriamente effettuati in fase di progettazione e che, con una corretta ed approfondita descrizione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, andranno nella direzione di un maggiore sicurezza per i lavoratori<sup>93</sup>.

---

<sup>93</sup> Farina S., "Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36 del 2023) e la pianificazione della sicurezza tra obblighi e figure di riferimento", [aifos.org](http://aifos.org), 2023.

#### **4.5 Il fascicolo dell'opera (FO)**

Come visto fino a questo momento, esistono una serie di documenti da redigere al fine di garantire un'adeguata gestione della sicurezza e, tra questi, troviamo anche il fascicolo con le caratteristiche dell'opera (FO). Il fascicolo dell'opera è un documento diverso rispetto al piano di sicurezza e coordinamento<sup>94</sup>, ma che viene sempre predisposto dal coordinatore per la progettazione secondo le previsioni della lettera b), comma 1, dell'art. 91 del D.lgs. 81 del 2008, secondo cui il CSP *“predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*<sup>95</sup>. Risulta evidente che il fascicolo dell'opera è obbligatorio nelle opere che richiedono la nomina del CSP, mentre non lo è nei lavori di manutenzione ordinaria previsti dall'art. 3 del D.P.R. 380 del 2001, cioè nei casi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e di integrazione o mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti.

Dal testo dell'articolo si evince, inoltre, che i contenuti di tale documento sono contenuti nell'allegato XVI del D.lgs. 81 del 2008, in cui viene ribadito che il fascicolo deve essere predisposto dal CSP, che può essere eventualmente modificato nella fase esecutiva e aggiornato a cura del committente a seguito di modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Si tratta, quindi, di un documento che accompagna l'opera per tutta la durata, contenente tutte le informazioni e gli accorgimenti utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi connessi alla specifica attività lavorativa.

---

<sup>94</sup> Si veda in tal senso Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 21002, del 26 maggio 2008, Pres. Altieri - in cui viene detto che *“questo fascicolo è documento distinto e separato dal piano di sicurezza e coordinamento come è bene evidenziato dalla circostanza che il contenuto del primo trova la sua specifica disciplina nella lettera b) dell'art. 4 del D.lgs. 494/1996 (ora art. 91, comma 1, lett. b) del D.lgs. 81 del 2008), mentre il secondo è distintamente disciplinato nel successivo art. 12 (ora art. 100, D.lgs. 81 del 2008)”*, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 658.

<sup>95</sup> Cita testualmente art. 91, comma 1, lett. b) del D.lgs. 81 del 2008

Il fascicolo dell'opera, redatto secondo quanto disposto dall'allegato XVI, si compone di tre capitoli: il primo contiene la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti; il secondo contiene, invece, l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliarie<sup>96</sup>, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera - quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie - nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati; il terzo capitolo, infine, riporta le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici<sup>97</sup> che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza.

La violazione dell'obbligo di predisposizione e di completezza del documento è presidiata dalla sanzione, a carico del coordinatore per la progettazione, dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro (art. 158, comma 1)<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> Secondo l'allegato XVI del D.lgs. 81 del 2008, le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie sono *“le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera”*. Per meglio definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno: accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, impianti di alimentazione e di scarico, approvvigionamento e movimentazione materiali, approvvigionamento e movimentazione attrezzature, igiene sul lavoro ed interferenze e protezione dai terzi.

<sup>97</sup> Tali documenti tecnici riguardano il contesto in cui è collocata, la struttura architettonica e statica e gli impianti installati.

<sup>98</sup> Si veda in tal senso Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 21002, del 26 maggio 2008, Pres. Altieri - in cui viene condannato un coordinatore per la violazione di tale obbligo, ossia *“non era stato presentato il previsto fascicolo contenente le informazioni utili specificatamente mirate ad evitare o almeno ridurre i rischi cui sarebbero stati esposti i lavoratori del cantiere del quale nella specie si trattava”*, in *“Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza”*, R. Guariniello, 2014, sesta edizione, IPSOA Wolters Kluwer, p. 657.

#### **4.6 I modelli semplificati - Decreto Interministeriale 9 settembre 2014**

Con il Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 sono stati introdotti i “modelli semplificati” per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) e del fascicolo dell’opera (FO), ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

Il testo del decreto si compone di cinque brevi articoli e di quattro allegati che riportano gli schemi dei modelli semplificati. Tale decreto “persegue una apprezzabile finalità di innalzamento della qualità dei documenti in questione (modelli di POS, PSC, PSS e Fascicolo dell’opera), allo scopo da un lato, di evitare la produzione di carteggi sovrabbondanti e spesso non pertinenti rispetto ai fini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che li caratterizzano e dall’altro di mitigare i costi dei relativi adempimenti fornendo all’utenza modelli di agevole reperimento e applicazione, in ordine ai quali non sarebbe giustificata una richiesta troppo onerosa da parte del professionista”<sup>99</sup>.

Nello specifico, l’allegato I riporta il modello semplificato per l’elaborazione del POS, ricordando che “la redazione del POS deve essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere”<sup>100</sup>. Nell’allegato II è riportato il modello semplificato per la redazione del PSC, indicando che “il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP”<sup>101</sup>. L’allegato III, invece, contiene il modello semplificato per la redazione del PSS, indicando che “il PSS è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con l’esclusione

---

<sup>99</sup> Fantini L., in “Sicurezza in edilizia: ecco i modelli per POS, PSC, PSS e FO” – Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.10/2014

<sup>100</sup> Si veda allegato I, Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014

<sup>101</sup> Si veda allegato II, punto 2.1.1, Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014

dei costi della sicurezza, ed è integrato con gli elementi del POS”<sup>102</sup>. Infine, l’allegato IV riporta lo schema semplificato per la redazione del fascicolo dell’opera.

Il decreto stabilisce, inoltre, che il Ministero del lavoro, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvederà al monitoraggio della applicazione dei modelli rielaborandone eventualmente i contenuti.

Resta evidente, però, che a prescindere dalla presenza dei “modelli semplificati”, un cantiere complesso richiede una complessa pianificazione della sicurezza, mentre per un cantiere semplice la pianificazione sarà più snella.

L’introduzione di questi modelli definiti “modelli semplificati”, tuttavia, non deve trarre in inganno: la semplificazione non consiste nella riduzione dei contenuti minimi previsti dai vari piani di sicurezza, ma vuole semplicemente fornire al committente e al datore di lavoro delle imprese esecutrici di opere pubbliche e private un metodo standardizzato, non obbligatorio, per la redazione di tali documenti. Il risultato, dunque, “sarà la realizzazione di un documento della sicurezza composto da schede delle fasi, tavole di disegni e procedure operative realmente applicabili al cantiere”<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> Si veda allegato III, punto 3.2.2, Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014

<sup>103</sup> Parisi G., “PSC semplificato: una logica operativa per la progettazione della sicurezza nel cantiere”, [teknoring.com](http://teknoring.com)

## CONCLUSIONI

In questo elaborato è stato esaminato il tema della sicurezza sul lavoro, prestando particolare attenzione al Titolo IV del D.lgs. 81 del 2008, ossia ai “cantieri temporanei o mobili”, un settore che occupa i primi posti nella spiacevole classifica degli infortuni sul lavoro e, conseguentemente, è quello che impegna maggiormente gli interpreti e la magistratura nel tentativo di fornire utili strumenti giuridici in chiave prevenzionistica. Il presupposto del sistema prevenzionistico è coinvolgere e responsabilizzare ciascun operatore per le decisioni adottate o i comportamenti tenuti al fine di garantire la massima sicurezza possibile, prima e durante ogni fase di lavoro, come insegna la Suprema Corte nella sentenza 31567, dell’8 agosto 2011, stabilendo che *“le misure di sicurezza devono essere predisposte e mantenute, sia pure con diverse modalità, confacenti alla natura del lavoro da svolgere e alla fase produttiva, prima e durante ciascuna fase del processo lavorativo ed anche al termine di essa, ove siano residue situazioni di pericolo per i lavoratori passati ad altre incombenze, ma, comunque, sottoposti al rischio derivante dallo stato di fatto residuo dalla fase pregressa”*.

La trattazione ha inizialmente esaminato le figure della sicurezza in generale, per estendere poi l’analisi alla specifica disciplina dei cantieri e arrivare ad esaminare quali soggetti, adempimenti e piani di sicurezza sono necessari: senza una pianificazione adeguata, che preveda la redazione di documenti essenziali come il piano di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di sicurezza e il fascicolo dell’opera, un cantiere, nei fatti, non può considerarsi sicuro.

È stato, dunque, messo in luce quanto sia fondamentale seguire le indicazioni delle varie figure e adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di lavorare in sicurezza, specialmente in un settore ad alto rischio come quello delle costruzioni. L’importanza di lavorare in sicurezza non deve mai essere sottovalutata in quanto la sicurezza non è un valore accessorio, ma una necessità imprescindibile per garantire il benessere di chi lavora e per creare ambienti di lavoro in cui il rischio di infortuni e incidenti è ridotto al massimo.

In conclusione, possiamo affermare che deve esserci costante e quotidiano impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nel migliorare le condizioni di sicurezza nei cantieri, affinché la prevenzione diventi la norma e non l’eccezione e, così facendo, sia sempre più assicurata la

protezione della vita e salute dei lavoratori, che rappresentano il fulcro di ogni azienda e della società.



## BIBLIOGRAFIA

BACCHINI F., *Il “testo unico” e le misure di salute e sicurezza in edilizia*, parte I, Padova, Papergraf, 2012;

BACCHINI F., *Il “testo unico” e le misure di salute e sicurezza in edilizia*, Parte II, Padova, Papergraf, 2012;

BARTOLE S., BIN R., *Commentario breve alla Costituzione*, seconda edizione, Padova, Cedam, 2008;

GUARINIELLO R., *Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza*, Milano, IPSOA Wolters Kluver, sesta edizione, 2014;

INAIL, *La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, modelli per la redazione del documento di valutazione dei rischi, piano operativo di sicurezza e piano sostitutivo di sicurezza*, Torino, 2009;

INAIL, *La progettazione della sicurezza nel cantiere*, Roma, 2015;

MOLLAME E., *La sicurezza negli appalti e nei cantieri*, in Manuali professionali, Manuale sicurezza 2014, IPSOA Wolters Kluver, Milano, 2014;

NASTASI V., *Manuale sicurezza lavoro*, Palermo, Grafill, quarta edizione, 2020;

SEMERARO G., LAVARELLO L., *La normativa di sicurezza e salute nei cantieri*, Roma, EPC editore, VII edizione, 2016.

# SITOGRAFIA

BONARDI O., *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, in *I Working Papers Olympus*, [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it), 2013;

“*Cantieri temporanei o mobili: quando si applica il titolo IV*”, [safetyone.it](http://safetyone.it);

Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 5659, 2 marzo 2021 - Contratto d'appalto e piano di sicurezza, [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it);

Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 28136, 13 luglio 2012 - Piano operativo di sicurezza non conforme alla normativa, [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it);

Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 6565, 16 febbraio 2023 - Mancato adeguamento del POS alle più articolate e complesse attività di scavo, [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it);

FANTINI L., in “*Sicurezza in edilizia: ecco i modelli per POS, PSC, PSS e FO*” – Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, n.10/2014;

FARINA S., “*Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36 del 2023) e la pianificazione della sicurezza tra obblighi e figure di riferimento*”, [aifos.org](http://aifos.org), 2023;

“*Il DUVRI nei cantieri edili*”, [testounicosicurezza.it](http://testounicosicurezza.it);

INAIL, tabelle nazionali con cadenza semestrale, analisi numerosità degli infortuni, [inail.it](http://inail.it), 2023;

“*La sicurezza nei cantieri*”, [vegaformazione.it](http://vegaformazione.it);

LAZZARI C., “*Datore di lavoro e obbligo di sicurezza*”, in *I Working Papers Olympus*, [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it), 2012;

MARTINELLI M., “*L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro*”, in *I Working Papers Olympus*, [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it), 2011;

PARISI G., “PSC semplificato: una logica operativa per la progettazione della sicurezza nel cantiere”, [teknoring.com](http://teknoring.com);

PASCUCCI P., *La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme*, in *I Working Papers Olympus*, [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it), 2011;

“Piano sostitutivo di sicurezza: i dubbi interpretativi”, [sicurya.net](http://sicurya.net);

“Responsabile dei lavori: chi è, compiti e nomina”, redazione tecnica, [biblus.acca.it](http://biblus.acca.it), 2018;

SCUDIER G., CASELLA L., CASSELLA G., “Il committente, il responsabile dei lavori e gli obblighi di vigilanza nei cantieri”, *Ambiente&Sicurezza sul lavoro*, [casellascudier.it](http://casellascudier.it), 2018;

SCUDIER G., CASELLA L., CASSELLA G., “L’impresa affidataria e gli obblighi di verifica nei cantieri”, *Ambiente&Sicurezza sul lavoro*, [casellascudier.it](http://casellascudier.it), 2018;

STOLFA A., *La valutazione dei rischi*, in *I Working Papers di Olympus*, [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it), 2014;

STOLFA F., *L’individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro*, in *I Working Papers di Olympus*, [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it), 2014;

VALENTINO C., “L’individuazione del datore di lavoro: aspetti normativi e casi concreti”, [puntosicuro.it](http://puntosicuro.it);

ZUCCHETTI R. “Dai primi del ‘900 al Testo Unico, Storia normativa sicurezza sul lavoro in Italia”, [quotidianosicurezza.it](http://quotidianosicurezza.it), 2012.

